

271.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Commissione di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti (Trasmissione di un documento)	12
Missioni vevoli nella seduta del 17 novembre 1997	5	Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissioni di documenti)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente)	5, 6, 8	Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	12
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	8	Leggi pluriennali di spesa (Annunzio delle relazioni)	13
Domanda di autorizzazione a procedere all'arresto (Annunzio)	8	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	13
Atti del Governo (Proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare)	8	Richieste ministeriali di parere parlamentare	13
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	9	Atti di controllo e di indirizzo	14
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	9	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	14
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	10	<i>ERRATA CORRIGE</i>	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	10, 11	Disegno di legge n. 3240	15
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	12	(Sezione 1 - articolo 8 ed emendamenti) .	17
		(Sezione 2 - articolo 9 ed emendamenti) .	19
		(Sezione 3 - articolo 10 ed emendamenti) .	21
		(Sezione 4 - articolo 11, emendamenti e subemendamenti)	29

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 17 novembre 1991**

Berlinguer, Bindi, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Capitelli, Caveri, Conte, Danieli, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Napoli, Palumbo, Paroli, Pennacchi, Pezzoni, Rodeghiero, Sales, Sbarbati, Soriero, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Berlinguer, Bindi, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Conte, Danieli, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Napoli, Palumbo, Paroli, Pennacchi, Pezzoni, Prodi, Rodeghiero, Sales, Sbarbati, Soriero, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 7 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIOVANARDI: « Estensione dei benefici economici e di carriera di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenente alla ex carriera direttiva » (4322);

COMINO: « Abrogazione degli articoli 241, secondo comma, 271 e 283 del codice penale, concernenti i reati di attentato

all'unità dello Stato, associazione antinazionale e attentato contro la costituzione dello Stato » (4323);

GIANNATTASIO ed altri: « Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra » (4324).

In data 10 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PAISSAN: « Abrogazione delle disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di provvedimenti disciplinari nella società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo » (4325);

CENTO: « Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (4326).

In data 11 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MATACENA: « Costituzione dell'Arma dei carabinieri in Forza armata autonoma » (4327);

BERSELLI: « Istituzione di case da gioco nei comuni di Rimini e di Castel San Pietro Terme » (4328);

CIMADORO: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali e amministrative per l'esercizio dell'attività venatoria » (4329).

In data 12 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Interventi urgenti per il settore agricolo » (4330);

COLLAVINI: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del comune di Cividale del Friuli » (4331);

GUIDI: « Istituzione di una zona franca nel territorio della 'Capitanata' nella regione Puglia » (4332);

de GHISLANZONI CARDOLI: « Istituzione del servizio civile nazionale nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva » (4333);

BARTOLICH: « Nuove norme sul territorio extradoganale del comune di Livigno » (4334).

In data 14 novembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NARDONE ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle procedure di erogazione diretta dei contributi comunitari e nazionali in favore delle produzioni agricole nelle regioni interessate dal fenomeno della criminalità organizzata » (4336);

PECORARO SCANIO: « Delega al Governo per l'istituzione dell'Ente internazionale amici della canzone napoletana » (4337).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 14 novembre 1997 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro per le politiche agricole:

« Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA » (4335).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

SANZA ed altri: « Disposizioni concernenti l'istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia » (4269) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XII;*

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997 » (4299) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con Scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997 » (4304) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI e IX;*

VII Commissione (Cultura):

ALBERTO GIORGETTI: « Istituzione del corso di laurea in economia del turismo presso l'università degli studi di Verona » (4150) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

GASPERONI ed altri: « Riconoscimento del Rossini Opera Festival » (4198) *Parere delle Commissioni I e V;*

STEFANI: « Nuove disposizioni sul sistema scolastico » (4248) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XI;*

VOGLINO ed altri: « Celebrazioni del duecentocinquantesimo anniversario della nascita e del bicentenario della morte di Vittorio Alfieri » (4275) *Parere delle Commissioni I e V*;

VIII Commissione (Ambiente):

RICCIO e FOTI: « Nuova disciplina della locazione degli immobili urbani ad uso di abitazione » (4161) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII*;

BENEDETTI VALENTINI ed altri: « Interventi straordinari per le zone delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto del 1997 » (4262) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII e XIII*;

XI Commissione (Lavoro):

CORDONI ed altri: « Modifica all'articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di determinazione dell'assegno familiare per i figli a favore del coniuge affidatario » (3811) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XII*;

SINISCALCHI ed altri: « Disciplina delle attività professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed istituzione del ruolo unico professionale » (4137) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX e XII*;

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di inquadramento del personale delle Commissioni tributarie » (4251) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

BIELLI ed altri: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di calcolo ai fini pensionistici dei periodi di malattia » (4271) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

CAPARINI: « Norme per favorire l'occupazione nell'area Sebino-Val Camonica-Valle Cavallina » (4277) *Parere delle Commissioni I, VIII, X e XIV*;

XII Commissione (Affari sociali):

SIMEONE: « Istituzione di un presidio sanitario scolastico presso tutte le scuole e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado » (4260) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

XIII Commissione (Agricoltura):

NOCERA ed altri: « Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica » (4256) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV*;

Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente):

MANTOVANO: « Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e nuove norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo » (3923) *Parere delle Commissioni I, VII e X*;

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni in materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione » (4224) *Parere delle Commissioni I, V e X*;

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

PRESTIGIACOMO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori addetti ai videoterminali » (4267) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e X*.

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che i seguenti progetti di legge, attualmente assegnati alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente, siano trasferiti alla sua competenza primaria:

« Nuova disciplina del mercato dell'oro » (3619) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV;*

LABATE ed altri: « Disciplina del mercato dell'oro » (2804) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XIV;*

GIANNOTTI ed altri: « Disciplina del mercato dell'oro » (3175) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), e XIV.*

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, la Presidenza ne ha disposto l'assegnazione alla VI Commissione (Finanze) con il parere della X Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), fermi restando gli altri pareri precedentemente previsti per ciascun progetto di legge.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 8 settembre 1997, n. 291 e 15 settembre 1997,

n. 305, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1997, n. 291, recante proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti » (4122);

S. 2757. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA » (*approvato dal Senato*) (4250).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere all'arresto.

Con lettera dell'11 novembre 1997, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto, ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti del deputato Giancarlo CITO per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 e 317 dello stesso codice (concussione continuata); per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 e 317 dello stesso codice (concussione continuata).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda è stata stampata e distribuita (doc. IV n. 9).

Proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare su atti del Governo.

Su richiesta della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, ai sensi del comma 15

dell'articolo 3 della predetta legge, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sui seguenti atti del Governo:

schema di decreto legislativo in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione ed accertamento, attuativo della delega conferita dall'articolo 3, comma 134, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale, attuativo della delega conferita dall'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 11 novembre 1997, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norma sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza di precettazione, emanata dal prefetto di Napoli in data 17 ottobre 1997 in occasione dello sciopero a tempo indeterminato degli addetti agli impianti di smaltimento di rifiuti della regione Campania (discariche di Giugliano, Palma Campania e Tufino) proclamato dal sindacato CONF.AI.LA a decorrere dal 17 ottobre 1997.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo, con lettera in data 15 ottobre 1997, ha trasmesso il testo delle seguenti risoluzioni, approvate nella sessione dal 1° al 2 ottobre 1997:

« una decisione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione da parte della Comunità europea della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'Accordo del 28 luglio 1994 sull'attuazione della parte XI della Convenzione » (doc. XII, n. 171);

« una decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia » (doc. XII, n. 172);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare del Laos » (doc. XII, n. 173);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende al Vietnam l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Brunei Darussalam, l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico » (doc. XII, n. 174);

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio sulle relazioni tra l'Unione europea e il Canada » (doc. XII, n. 175);

« sui criteri di convergenza per l'Unione economica e monetaria e il finanziamento dei regimi di previdenza sociale negli Stati membri dell'Unione europea » (doc. XII, n. 176);

« sui rapporti fra il diritto internazionale, il diritto comunitario e il diritto costituzionale degli Stati membri » (doc. XII, n. 177).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione III (doc. XII nn. 171, 172, 173, 174 e 175);

nonché, per il parere, alla XIV Commissione;

Commissione I (doc. XII, n. 177);

Commissioni riunite V e XI (doc. XII, n. 176);

nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 10 novembre 1997, ha trasmesso il testo di osservazioni e proposte riguardanti « Fonti energetiche rinnovabili a rischio climatico », approvato nella seduta del 6 novembre 1997.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per i beni culturali e ambientali.

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera del 31 ottobre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ACCIARINI ed altri n. 9/2600/2, concernente norme per favorire i collegamenti costanti tra le istituzioni museali e il mondo della scuola, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 luglio 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha trasmesso copia dei decreti interministeriali - emanati in data 7 dicembre 1995, 3 giugno 1996 e 3 febbraio 1997 - concernenti le determinazioni dei contingenti massimi nei vari gradi per ciascun ruolo dei sottufficiali in servizio permanente delle tre forze armate.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro della difesa, con lettera in data 10 novembre 1997, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 28 luglio 1997 del comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 5 novembre 1997, ha trasmesso una prima nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione GUIDI n. 5/00945 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30 settembre 1997, concernente il problema della detenzione dei soggetti affetti da HIV.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro, con lettere in data 6, 11 e 12 novembre 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,

introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali nn. 193423, 191982 e 209681 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tali comunicazioni sono deferite alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VIII Commissione permanente (Ambiente), per i decreti nn. 193423 e 209681 e alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), per il decreto n. 191982.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 7 novembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione TURRONI ed altri n. 7/00175, concernente l'attuazione della normativa in materia urbanistica, modificata e approvata nella seduta della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) del 24 luglio 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 7 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, unitamente alle relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 7 novembre 1997, ha trasmesso il parere espresso, in data 30 ottobre 1997, dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Tale parere è stato trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 7 novembre 1997, ha trasmesso i pareri espressi, in data 30 ottobre 1997, dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui disegni di legge « Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni » (4229) e « Disposizioni in materia di attività produttive » (4231).

Tali pareri sono trasmessi rispettivamente alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente con lettera del 10 novembre 1997, ha trasmesso una nota relativa agli impegni assunti nella risposta alle interrogazioni DE BENETTI ed altri n. 4-04877, PECORARO SCANIO n. 4-06231 e ARMAROLI n. 4-05404, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della

seduta del 20 maggio 1997, concernenti l'incidente occorso alla petroliera « Haven ».

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), competente per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 novembre 1997 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 16 ottobre 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dalla Commissione di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti.

Il presidente della Commissione di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti, con lettera in data 11 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sui rendiconti della cassa depositi e prestiti e sulle due gestioni annesse per l'edilizia residenziale e per l'intervento finanziario SIR e della sezione autonoma ex « Agen-sud », per l'esercizio 1995 (doc. X, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 7 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla regolamentazione del settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

La suddetta segnalazione è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere riguardante il disegno di legge A.S. 1388 avente ad oggetto disposizioni in materia di ordinamento e di autonomia degli enti locali, nonché modifiche alla legge n. 142 del 1990.

Il suddetto parere è deferito alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissioni da consigli regionali.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettere in data 3 novembre 1997, ha trasmesso il testo di due voti, approvati dal consiglio regionale stesso il 1° e 30 ottobre 1997, in merito alle iniziative da assumere a sostegno delle donne afgane ridotte in schiavitù dal governo Talebano ed alla richiesta di una rapida approvazione dei progetti di legge che recano norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 5 novembre 1997, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 4 novembre 1997, in merito all'incontro tra i rappresentanti dell'ente re-

gione ed i rappresentanti del mondo produttivo e delle organizzazioni sociali con la delegazione dell'ENEL.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Con lettere in data 3 e 5 novembre 1997, è pervenuta alla Camera la seguente documentazione:

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna il 30 ottobre 1997, in merito alla manipolazione genetica di alimenti quali la soia ed il mais;

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale della Basilicata il 4 novembre 1997, relativo all'incontro tra i rappresentanti dell'ente regione ed i rappresentanti del mondo produttivo e delle organizzazioni sociali con la delegazione nazionale dell'ENEL.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio delle relazioni sulle leggi pluriennali di spesa.

Con lettera in data 11 novembre 1997, sono pervenute alla Presidenza della Camera le relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa ed il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (doc. XII, n. 2-*bis*).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è allegato — ai sensi dell'articolo 15, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9, della legge 23 agosto 1988, n. 362 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1998 (doc. XIII, n. 2), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 2 ottobre 1997.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 novembre 1997, ha

dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, della nomina a dirigente generale - livello C - del Ministero dei lavori pubblici dei dirigenti dottor ingegner Federico Gaetano DE ANGELIS, dottoressa Valeria OLIVIERI, dottor ingegner Antonio RINALDI, dottoressa Maria Teresa BOZZI e dottor Amedeo LIVERANI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 novembre 1997, ha dato comunicazione, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Aldo SMOLIZZA a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 6 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per motivi di lavoro degli stranieri non comunitari per l'anno 1998.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° gennaio 1998.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 7 novembre 1997, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente le modalità organizzative e di funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, di cui all'articolo 8 della medesima legge.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 dicembre 1997.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 12 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 dicembre 1997.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 13 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1998.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 dicembre 1997.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 14 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 254, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 dicembre 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 3 luglio 1997, a pagina 8330, seconda colonna, alla ventinovesima riga, dopo le parole: « per le disposizioni in materia di sanzioni), » inserire la seguente: « V, ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 3 novembre 1997, a pagina 5, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: « di Osservazione » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « ed Osservatori ».

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)

(A.C. n. 3240, sezione 1)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO II.****CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE.****ART. 8.***(Respingimento).*

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore e registrato dall'autorità di pubblica sicurezza nei confronti degli stranieri:

a) che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che sono fermati subito dopo l'ingresso;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di pro-

venienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 8.***Sopprimerlo.***8. 25.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.***8. 26.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che legalmente:

a) si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato;

b) si sottraggono ai controlli di frontiera e vengono fermati dopo l'ingresso.

8. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

8. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: e registrato dall'autorità di pubblica sicurezza;

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. I restringimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

8. 51.

La Commissione.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

8. 27.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo.

8. 50.

La Commissione.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole e che sono fermati subito dopo l'ingresso con le seguenti: e che si trovano sul territorio nazionale in condizione irregolare

8. 40.

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e che sono fermati subito dopo l'ingresso.

8. 18.

Giovanardi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: subito.

***8. 22.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, lettera a) sopprimere la parola: subito.

***8. 24.**

Serra, Di Luca.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8. 28.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed è comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta ovvero ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dagli interessati. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento.

8. 36.

Gardiol, Moroni, Cananzi, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

8. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

8. 30.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui all'articolo 18 comma 1.

8. 31.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

8. 23.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 2)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera).

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno,

i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

9. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, dopo le parole: l'automazione aggiungere le seguenti: l'informatizzazione.

9. 8.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, sono previste le modalità di potenziamento e perfezionamento dei sistemi informatici delle questure per gli accertamenti dattiloscopici e la trasmissione telematica dei dati.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle operazioni di contrasto dell'immigrazione illegale.

9. 40.

Menia.

Sopprimere il comma 2.

9. 23.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

9. 24.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sostituire la parola: prefetti con la seguente: questori.

9. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sostituire le parole da: con i prefetti delle alla fine del comma con le seguenti: con le altre autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Conseguentemente, sopprimere nella rubrica le seguenti parole: di frontiera.

9. 10.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

9. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: la cessione a titolo aggiungere le seguenti: temporaneo ed eventualmente.

9. 11.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: a titolo gratuito con le seguenti: in comodato

9. 20.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Sopprimere il comma 5.

***9. 17.**

Giovanardi.

Sopprimere il comma 5.

***9. 18.**

Serra.

Sopprimere il comma 5.

***9. 26.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Presso fino a previsti con le seguenti: Sono istituiti, presso i valichi di frontiera aeroportuali, nonché presso gli altri principali valichi individuati in base a criteri definiti dal regolamento di attuazione della presente legge,.

9. 28.

Moroni, Gardiol, Cananzi, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: superiore a tre mesi aggiungere le seguenti: o che devono essere respinti.

9. 29.

Gardiol, Moroni, Cananzi, Mantovani, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole ove possibile.

9. 30.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

(A.C. n. 3240, sezione 3)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e

assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della li-

cenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10

Sopprimerlo.

10. 102.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

10. 103.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso o la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 30 milioni.

10. 117.

Lucidi, Moroni

Al comma 1, dopo la parola l'ingresso aggiungere le seguenti: la permanenza.

*10. 8.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: la permanenza.

*10. 52.

Serra.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a con la seguente: di.

10. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni e le parole: trenta milioni con le seguenti: sessanta milioni.

10. 211.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 1 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni e le parole: trenta milioni con le seguenti: sessanta milioni.

10. 2.

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Vito.

Al comma 1 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

10. 109.

Contento, Franz, Gasparri, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è condannato al pagamento delle spese necessarie per il rimpatrio dei predetti stranieri.

10. 9.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le persone condannate, se straniere, sono espulse ed è vietato il loro ingresso in Italia. Qualora le persone interessate dal provvedimento facciano ingresso nel Paese, sono soggette ad una pena detentiva doppia a quella precedente.

10. 13.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Qualunque straniero entri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20 milioni. Nel caso si tratti del primo ingresso clandestino la pena è sospesa e si procede all'espulsione mediante riaccompagnamento alla frontiera. Nel caso di reiterazione del reato la pena non può essere sospesa e l'espulsione è effettuata soltanto dopo aver scontato la pena.

10. 3.

Di Luca, Serra, Rebuffa, Bertucci, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 2.

***10. 48.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

***10. 111.**

Contento, Franz, Gasparri, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se il fatto è commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero mediante l'utilizzo di veicoli o natanti o aeromobili o mediante la fornitura o l'utilizzo di documenti italiani o stranieri falsi o contraffatti ovvero mediante l'occultamento o la distruzione di documenti italiani o stranieri, ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di tre o più persone, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e, per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso o la permanenza illegali, della multa da 30 a 40 milioni di lire. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare al lavoro illegale, al contrabbando o all'accattonaggio o alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso o la permanenza di minore da impiegare illegalmente al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero è commesso contestualmente al trasporto al commercio o alla detenzione illegali di sostanze stupefacenti o psicotrope o di armi, la pena è della reclusione da otto a quindici anni e, per ogni straniero di cui sono stati favoriti l'ingresso o la permanenza illegali, della multa da cinquanta a cento milioni di lire.

10. 118.

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, aggiungere dopo le parole nel territorio le seguenti: o alla frontiera.

10. 120.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempreché della presenza dello straniero sia data immediata notizia all'autorità di pubblica sicurezza.

10. 110.

Contento, Franz, Gasparri, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, stranieri che devono essere segnalati alle forze dell'ordine entro ventiquattro ore dalla prestazione di soccorso o di assistenza umanitaria

10. 130.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Chiunque, fuori del caso di concorso nei delitti previsti dai commi 1 e 2, subito dopo l'ingresso nel territorio dello Stato dello Stato dello straniero che si è sottratto ai controlli di frontiera, compie attività dirette a favorirne il trasferimento all'interno del territorio nazionale o il transito verso altro stato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire dieci milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda il trasporto di tre o più persone, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da lire venti milioni a lire ottanta milioni.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: commi 1 e 2 *aggiungere le seguenti:* e 2-bis

10. 122.

Menia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Nel caso in cui chi commette il reato di cui ai commi 1 e 2 sia cittadino

extracomunitario, egli viene punito con l'espulsione immediata e l'accompagnamento obbligatorio alla frontiera o tramite mezzi militari della polizia, dei carabinieri, della finanza, della marina e della aviazione. Essa sarà eseguita dal Questore con procedura direttissima da concludersi con decreto prefettizio al massimo entro tre giorni, durante i quali il reo dovrà rimanere recluso.

10. 100.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Sopprimere il comma 3.

10. 104.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da tre o più persone in concorso tra loro.

10. 14.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque o più persone *con le seguenti:* una o più persone.

10. 49.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* dieci anni.

10. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

10. 106.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 1 e 3 con 1, 2 e 3.

10. 50.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 116.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 30 milioni.

10. 112. (Nuova formulazione)

Contento, Franz, Gasparri, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia.

(Testo così modificato nel corso della seduta.

Sopprimere il comma 5.

10. 107.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: più gravi con le seguenti: di palese inosservanza delle disposizioni.

10. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: sospensione con la seguente: revoca.

10. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: da uno a dodici mesi, ovvero.

10. 51.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 6.

10. 108.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso, in via cautelare, è disposto il sequestro del mezzo di trasporto e delle cose trasportate.

10. 24.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: quarantotto con la seguente: ventiquattro.

10. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Nel caso in cui si debba affrontare una missione di contenimento in Italia, il rimpatrio massiccio di cittadini extracomunitari nei Paesi di origine, o di transito ferroviario, stradale od aereo di extracomunitari attraverso il territorio italiano a seguito di accordi con i Paesi di partenza e quelli di destinazione, potranno essere utilizzati volontari della Protezione civile

con funzioni di supporto alla forze dell'ordine.

10. 101.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Lo straniero che è entrato nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La stessa pena si applica nei confronti dello straniero che essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno. Nel caso si tratti del primo ingresso illegali, il giudice può sospendere la pena e può ordinare l'espulsione con l'accompagnamento immediato ai sensi dell'articolo 11 comma 4.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11, comma 12.

10. 113.

Contento, Franz, Gasparri, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Selva.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Lo straniero che è entrato nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La stessa pena si applica nei confronti dello straniero che essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11, comma 12.

10. 114.

Contento, Franz, Gasparri, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Selva.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Nel quadro del potenziamento dell'attività di controllo è previsto uno stanziamento di lire 10.000 milioni in favore

del Ministero dell'interno finalizzato all'acquisizione di apparecchiature idonee all'identificazione personale degli stranieri sul posto.

Conseguentemente all'articolo 46 comma 1, all'alinea, le parole lire 124.000 milioni sono sostituite con le seguenti: lire 134.000 milioni.

10. 115.

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Nania, Migliori.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci asserzioni o con notizie false ed esagerate, o con offerta di servizi di trasporto o di orientamento o di sistemazione alloggiativa o di documenti falsi o contraffatti, inducendo uno straniero ad emigrare in Italia o comunque a farvi ingresso illegale, o avviandolo al territorio di un paese diverso rispetto a quello in cui voleva recarsi, si fa consegnare o promettere per se o per altri danaro o altra utilità, inclusa la cessione totale o parziale dei compensi di eventuali attività lavorative svolte in Italia dopo l'immigrazione illegale, come compenso per le informazioni promesse o fornite per l'avviamento all'immigrazione è punito con la reclusione da quattro a sei anni e per ogni destinatario effettivo di propaganda ingannevole o dei predetti servizi con la multa da 30 a 100 milioni. La stessa pena si applica a chiunque a qualsiasi titolo, anche su incarico dello straniero, trasporti, invii o consegna all'autore del reato il compenso per l'avvenuto avviamento all'immigrazione illegale.

8. Chiunque compia attività di intermediazione illecita di manodopera straniera o compia attività di collocamento o di trasporto o di alloggiamento di stranieri ai fini della loro occupazione in condizioni illegali o della loro destinazione al contrabbando, alla prostituzione o all'accattagnaggio, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e per ogni straniero reclutato, avviato, trasportato o alloggiato, con la multa da 30 a 40 milioni.

9. Nel corso delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dal presente articolo il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono sempre richiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio, secondo le norme del codice di procedura penale, all'assunzione della testimonianza degli stranieri o all'esame degli stranieri sottoposti alle indagini.

10. Al momento dell'inizio dell'azione penale per i delitti previsti dal presente articolo sono sospesi di diritto dalle loro funzioni e, in caso di condanna definitiva, decadono di diritto dalle stesse rispettivamente gli imputati e i condannati che ricoprono incarichi pubblici, anche elettivi, ovvero svolgono, anche temporaneamente, un impiego pubblico, civile o militare, nelle amministrazioni pubbliche.

11. Il condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo decade di diritto da ogni licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione, abilitazione ed erogazione indicate nell'articolo 10, commi 1, 2 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché dai benefici, incluse le agevolazioni finanziarie e creditizie, accordati ai sensi delle leggi vigenti. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni cancellate su richiesta del pubblico ministero a cura delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Nei confronti dello straniero condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo il giudice dispone come pena accessoria la revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno di cui è titolare.

12. Il tribunale per le misure di prevenzione, su domanda del pubblico ministero competente per le indagini, presentata contestualmente all'inizio dell'azione penale per uno dei delitti previsti dal presente articolo, sospende con ordinanza l'esecuzione degli atti e dei contratti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio

1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

13. Al fine della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 98, 99, 102 e 103 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

14. Per i delitti dolosi commessi nel territorio dello Stato da uno straniero non regolarmente soggiornante, anche in qualità di concorrente, ovvero per i delitti dolosi in cui siano vittime del reato stranieri non regolarmente soggiornanti, le pene da applicare ai responsabili sono aumentate fino ad un terzo. Le circostanze attenuanti concorrenti con la predetta aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

15. Nei confronti dello straniero non regolarmente soggiornante che è sottoposto alle indagini o imputato per qualsiasi delitto, il giudice dispone o mantiene le misure cautelari personali detentive, anche qualora manchino o vengano a mancare altre esigenze cautelari, fatta salva l'applicazione dell'articolo 11, comma 3.

10. 121.

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, o stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consenta l'accesso ad un lavoro subordinato, è punito con la multa da 10 a 20 milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 15 a 30 milioni di lire qualora il datore di lavoro impieghi più di sei lavoratori ovvero, anche fuori delle predette ipotesi, impieghi alle proprie o

alle altrui dipendenze cittadini stranieri, approfittando dei loro stato di bisogno, allo scopo di conseguire lo sfruttamento.

5-ter. La polizia giudiziaria, nella flagranza dei reati previsti dal comma 6, procede sul posto al sequestro dei prodotti agricoli, delle merci e dei manufatti che siano stati raccolti, fabbricati o comunque realizzati anche con l'impiego di lavoratori extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno ai fini, della loro occupazione. Tenuto conto di circostanze oggettive che non consentano l'agevole trasporto o conservazione di quanto in sequestro, le cose possono essere affidate in custodia giudiziaria allo stesso indagato che è tenuto all'immediato versamento, a titolo di garanzia, di una somma corrispondente alla metà del loro valore di mercato. Qualora l'indagato non sia in grado di prestare detta garanzia, i prodotti sono devoluti gratuitamente ad enti ospedalieri o di assistenza o a centri di accoglienza di cittadini extracomunitari, che ne facciano richiesta. In mancanza di richiesta, i prodotti sono distrutti sul posto.

5-quater. Qualora si tratti di pubblici esercizi nei quali sono stati impiegati cittadini extracomunitari in condizioni di irregolarità, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da 6 mesi a 2 anni.

5-quinquies. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 474 del codice penale, 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633 e dalle norme in materia tributaria, al fine di farne commercio, cede a stranieri extracomunitari opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, video o musicassette, dischi, nastri o gli altri analoghi supporti di cui al medesimo articolo 171-ter abusivamente duplicati o riprodotti ovvero merci provenienti da delitti in materia tributaria, è punito, se i prodotti, le merci e gli altri oggetti vengono ulteriormente immessi sul mercato dallo straniero, con le pene previste per i delitti sopra indicati aumentate di un terzo. Se i fatti sono commessi in danno di stranieri in condizione di irregolarità ai sensi della presente legge, le pene sono aumentate della metà.

5-sexies. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti nel presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5-septies. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

5-octies. All'articolo 100 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, è aggiunto il seguente comma: "Analogo provvedimento può essere adottato quando siano state violate le norme in materia di collocamento di cittadini extracomunitari. Nel caso di impiego di stranieri non in regola con le norme sul soggiorno ai fini della loro occupazione nel territorio nazionale è sempre disposta la sospensione della licenza da un minimo di 10 ad un massimo di 60 giorni."

5-nonies. All'articolo 20 del decreto legge 3 febbraio 1970, n.7, convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di violazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge, non

è richiesta la recidiva nella condotta e le pubbliche amministrazioni interessate, su richiesta del capo dell'ispettorato del lavoro, adottano la revoca del beneficio di cui ai commi precedenti e decidono l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo non inferiore a 2 anni e, nei casi più gravi, non inferiore a 4 anni."

5-decies. All'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n.689, è aggiunto il seguente comma: "Per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il pagamento delle somme dovute è elevato del triplo quando sono commesse in danno dei lavoratori extracomunitari. Le maggiori somme dovute sono conferite nello specifico accantonamento "Interventi a favore dei lavoratori immigrati."

10. 124.

Menia, Martinat.

(A.C. n. 3240, sezione 4)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Espulsione amministrativa).

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,

ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettere a) e c), e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive ri-

guardanti il reinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

6. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

7. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

8. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice

nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

10. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 7 e 10, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

14. L'onere derivante dal comma 9 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 105.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire gli articoli 11 e 12 con il seguente:

ART. 11.

(Espulsione dal territorio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e dall'articolo 582 del codice penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno oppure che si siano resi responsabili direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o di reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento deve anche applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. Sono espulsi con accompagnamento immediato alla frontiera dopo la lettura del dispositivo, i cittadini extracomunitari che subiscano una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre mesi. Per le condanne da tre mesi a 2 anni, in caso di rientro nel territorio dello Stato italiano, prima dell'espulsione, dovrà essere scontata la pena. Nel caso di con-

danna ad una pena da due o più anni l'espulsione è eseguita non appena scontata la reclusione.

5. L'espulsione è disposta dal prefetto, ove ricorrano le condizioni succitate. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno. L'espulsione è disposta altresì, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice ai sensi degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale se si tratta di imputato e dal giudice di sorveglianza se si tratta di condannato. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

6. L'espulsione è eseguita dalle forze dell'ordine, che provvedono in fasi di necessità anche con l'utilizzo di vettori militari.

7. Il provvedimento di espulsione si esegue non oltre l'arco di 48 ore dall'emanazione del decreto prefettizio.

8. Lo straniero espulso è rinvio coattivamente ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità stessa ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione o di opinioni politiche. L'incertezza della nazionalità e della provenienza dell'espulso non può in ogni caso essere di ostacolo al procedimento di espulsione.

9. Competente ad eseguire il provvedimento di espulsione è il questore del luogo ove il cittadino straniero extracomunitario risiede ovvero, se non risulta il luogo di residenza, il questore del luogo ove è stato emesso il provvedimento.

10. Copia del verbale di espulsione è consegnata allo straniero che è tenuto ad

esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

11. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena.

12. I valori in possesso del cittadino extracomunitario espulso sono confiscatisino alla concorrenza delle spese occorrenti per il rimpatrio.

11. 51.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

11. 106.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, dopo le parole: sicurezza dello Stato aggiungere le seguenti: o di sicurezza dei cittadini.

11. 102.

Di Luca, Bertucci, Prestigiacomò, Rebuffa, Serra.

Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con le seguenti: dispone.

11. 52.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

11. 107.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8.

11. 53.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore.

11. 54.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: ovvero quando fino alla fine della lettera, con le seguenti: ovvero quando il permesso di soggiorno è stato rifiutato ovvero quando è divenuto esecutivo il provvedimento di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ovvero quando il permesso o la carta di soggiorno sono scaduti da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo ovvero quando da più di sessanta giorni è stato comunicato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,

11. 154.

Lucidi, Moroni

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) per i motivi contenuti nelle disposizioni della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575.

11. 55.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

11. 108.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria quando deve essere disposta o eseguita l'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per reati di-

versi da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale, salvo che l'autorità giudiziaria non abbia già espresso motivato dissenso per primarie esigenze istruttorie ed abbia trasmesso il provvedimento alla polizia giudiziaria. L'autorità di pubblica sicurezza informa la competente autorità giudiziaria dell'avvenuta espulsione".

11. 250

Menia.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: , salvo che si applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale.

11. 56.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire l'ultimo periodo del comma 3 con il seguente:

In ogni caso nei confronti di indagati o imputati stranieri non regolarmente soggiornanti, per i quali sussistano esigenze cautelari, il giudice può disporre soltanto la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Se la misura detentiva non è applicata o è cessata, e in ogni altro caso in cui cessano altre misure coercitive, ovvero in cui è disposta la liberazione o scarcerazione di straniero che si trova in una delle situazioni indicate nel comma 2 e che deve essere espulso dal territorio dello Stato sulla base di un provvedimento giudiziario o amministrativo immediatamente esecutivo, il questore dispone senza indugio il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

11. 150.

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo straniero che essendo stato espulso si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio

dello Stato è punito con la reclusione da due a tre anni. Non si applica la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico informatizzato centrale degli stranieri, istituito presso il ministero dell'interno.

11. 61.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

11. 109.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, all'alinea, dopo la parola questore, aggiungere le seguenti: , anche in pendenza di ricorso avverso il provvedimento.

11. 121.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armadori, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Al comma 4, all'alinea, sopprimere le parole da: quando lo straniero fino alla fine del comma.

11. 129.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armadori, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

11. 110.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

11. 111.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: è espulso ai sensi del comma 2. Qualora l'espulsione sia stata disposta ai sensi del comma 2, lettera b), l'accompagnamento alla frontiera può essere disposto solo se il Prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

11. 125.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) è espulso ai sensi del comma 2, e dell'articolo 8 della presente legge, e per i motivi contenuti nelle disposizioni della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575.

11. 62.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 11. 212
DEL GOVERNO

Sopprimere le parole da: Al comma 4 fino a: Conseguentemente

0. 11. 212. 363

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: lettere a) e c) fino alla fine, della lettera b) con le seguenti: lettera c), e il

prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

0. 11. 212. 410.

La Commissione.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere a), b) e c);

***0. 11. 212. 9**

Garra, Di Luca

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere a), b) e c);

***0. 11. 212. 364**

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire le parole: Si procede con le seguenti: Se è certa lanazionalità dello straniero si può procedere

0. 11. 212. 8

Di Luca, Berruti, Rebuffa, Donato Bruno, Garra, Valducci, Romani, Becchetti, Serra, Bertucci, Colletti, Alessandro Rubino, Possa, Leone, Mammola, Saponara, Tarditi, Tabborelli, Deodato, Aracu.

Al comma 4-bis sostituire la parola: procede con la seguente: provvede.

0. 11. 212. 371

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: altresì con la seguente: inoltre.

0. 11. 212. 372

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire le parole: alla frontiera con le seguenti: ai confini.

0. 11. 212. 373

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire le parole: a mezzo con la seguente: mediante.

0. 11. 212. 374

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis dopo le parole: a mezzo aggiungere le seguenti: degli ufficiali ed agenti.

0. 11. 212. 375

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: pubblica con le seguenti: di pubblica sicurezza.

0. 11. 212. 376

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: pubblica con le seguenti: di polizia giudiziaria.

0. 11. 212. 377

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sopprimere le parole da: lettera a) fino alla fine del periodo.

0. 11. 212. 366

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettera a) e b)

0. 11. 212. 10

Garra, Di Luca.

Al comma 4-bis sopprimere le parole da: qualora quest'ultimo fino alla fine del periodo.

0. 11. 212. 365

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: qualora con le seguenti: nel caso in cui.

0. 11. 212. 378

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: qualora con la seguente: quando.

0. 11. 212. 379

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: privo con la seguente: mancante.

0. 11. 212. 380

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: valido con la seguente: idoneo.

0. 11. 212. 381

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: attestante con le seguenti: che attesti.

0. 11. 212. 382

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: nazionalità con le seguenti: provenienza nazionale.

0. 11. 212. 383

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sopprimere le parole da: e il prefetto rilevi fino alla fine del periodo.

0. 11. 212. 362

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis, sostituire le parole da: e il prefetto rilevi sino alla fine del periodo con le seguenti: Il presente comma non si applica qualora il prefetto ritenga insussistente il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento di espulsione, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.

0. 11. 212. 356

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: la massima autorità provinciale di pubblica sicurezza.

0. 11. 212. 384

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire le parole: circostanze obiettive con le seguenti: elementi oggettivi.

0. 11. 212. 385

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: riguardanti con la seguente: inerenti.

0. 11. 212. 386

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: riguardanti con le seguenti: che riguardano.

0. 11. 212. 387

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: concreto con la seguente: oggettivo.

0. 11. 212. 388

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: concreto con la seguente: reale.

0. 11. 212. 389

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire la parola: pericolo con la seguente: rischio.

0. 11. 212. 390

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis sostituire le parole: si sottragga all'esecuzione con le seguenti: eviti l'esecuzione.

0. 11. 212. 391

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in caso di necessità di identificazione si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

0. 11. 212. 14

Masi.

Sopprimere il comma 13-bis.

***0. 11. 212. 11**

Garra, Di Luca.

Sopprimere il comma 13-bis.

***0. 11. 212. 13**

Masi.

Sopprimere il comma 13-bis.

***0. 11. 212. 353**

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Sostituire il comma 13-bis, con il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non si applicano allo straniero che dimostri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili, di essere giunto nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

0. 11. 212. 3

Di Luca, Pisanu, Berruti, Rebuffa, Donato Bruno, Garra, Valducci, Romani, Becchetti, Serra, Bertucci, Colletti, Alessandro Rubino, Possa, Leone,

Mammola, Saponara, Tarditi, Taborelli, Deodato, Aracu.

Sostituire il comma 13-bis, con il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non si applicano allo straniero che dimostri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di elementi obiettivi e concreti, di essere giunto nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

0. 11. 212. 4

Di Luca, Pisanu, Berruti, Rebuffa, Donato Bruno, Garra, Valducci, Romani, Becchetti, Serra, Bertucci, Colletti, Alessandro Rubino, Possa, Leone, Mammola, Saponara, Tarditi, Taborelli, Deodato, Aracu.

Sostituire il comma 13-bis, con il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non si applicano allo straniero che dimostri, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili, di essere giunto nel territorio dello Stato e di avervi soggiornato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

0. 11. 212. 6

Di Luca, Pisanu, Berruti, Rebuffa, Donato Bruno, Garra, Valducci, Romani, Becchetti, Serra, Bertucci, Colletti, Alessandro Rubino, Possa, Leone, Mammola, Saponara, Tarditi, Taborelli, Deodato, Aracu.

Sostituire il comma 13-bis, con il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non si applicano allo straniero che dimostri, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge e sulla base di elementi obiettivi e incontrovertibili, di essere giunto nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

0. 11. 212. 5

Di Luca, Pisanu, Berruti, Rebuffa, Donato Bruno, Garra, Valducci, Romani, Becchetti, Serra, Bertucci, Colletti, Alessandro Rubino, Possa, Leone, Mammola, Saponara, Tarditi, Taborelli, Deodato, Aracu.

Al comma 13-bis, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: norme.

0. 11. 212. 392

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con la parola: 1.

0. 11. 212. 57

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 2, lettera a).

0. 11. 212. 58

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 2, lettera b).

0. 11. 212. 59

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 2, lettera b).

0. 11. 212. 60

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 3, primo periodo.

0. 11. 212. 61

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 3, secondo periodo.

0. 11. 212. 62

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 3, terzo periodo.

0. 11. 212. 63

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 4, lettera a).

0. 11. 212. 64

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 4, lettera b).

0. 11. 212. 65

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 5, primo periodo.

0. 11. 212. 66

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 5, secondo periodo.

0. 11. 212. 67

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con la parola: 6.

0. 11. 212. 68

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 7, primo periodo.

0. 11. 212. 69

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 7, secondo periodo.

0. 11. 212. 70

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 8, primo periodo.

0. 11. 212. 71

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 8, secondo periodo.

0. 11. 212. 72

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 8, terzo periodo.

0. 11. 212. 73

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 9, primo periodo.

0. 11. 212. 74

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 9, secondo periodo.

0. 11. 212. 75

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con le seguenti: 9, terzo periodo.

0. 11. 212. 76

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con la parola: 10.

0. 11. 212. 77

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con la parola: 11.

0. 11. 212. 78

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con la parola: 12.

0. 11. 212. 79

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con la parola: 13.

0. 11. 212. 80

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 4-bis con la parola: 14.

0. 11. 212. 81

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: possono applicarsi.

0. 11. 212. 393

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, dopo le parole: allo straniero aggiungere le seguenti: a carico del quale non risultino adottati provvedimenti di espulsione e.

0. 11. 212. 351

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire la parola: dimostri con la seguente: provi.

0. 11. 212. 394

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire la parola: dimostri con le seguenti: riesca a provare.

0. 11. 212. 395

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire la parola: dimostri con le seguenti: riesca a dimostrare.

0. 11. 212. 396

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, dopo la parola: dimostri aggiungere le seguenti: , entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

0. 11. 212. 357

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, dopo la parola: dimostri aggiungere le seguenti: entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

0. 11. 212. 358

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, dopo la parola: dimostri aggiungere le seguenti: , entro e non

oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

0. 11. 212. 359

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: sulla base di con le seguenti: in base a

0. 11. 212. 397

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, dopo le parole: sulla base di aggiungere la seguente: idonei.

0. 11. 212. 361

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole da: elementi obiettivi sino alla fine del comma con le seguenti: di documenti provenienti dall'autorità pubblica di essere giunto nel territorio dello Stato anteriormente al 1° novembre 1997.

0. 11. 212. 12

Garra, Di Luca.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: elementi obiettivi con le seguenti: pubblica documentazione.

0. 11. 212. 352

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: elementi obiettivi con le seguenti: certificazioni pubbliche.

0. 11. 212. 354

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: elementi obiettivi con le seguenti: una attestazione del questore.

0. 11. 212. 368.

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: elementi obiettivi con le seguenti: una dichiarazione del questore.

0. 11. 212. 369.

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: elementi oggettivi con le seguenti: prove oggettive.

0. 11. 212. 398

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: elementi oggettivi con le seguenti: elementi probanti.

0. 11. 212. 399

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, dopo le parole: elementi obiettivi aggiungere la seguente: contenenti una data certa già convalidata dalle questure italiane

0. 11. 212. 15

Masi.

Al comma 13-bis, dopo le parole: elementi obiettivi aggiungere la seguente: riscotrabili

0. 11. 212. 7

Di Luca, Berruti, Rebuffa, Donato Bruno, Garra, Valducci, Romani, Becchetti, Serra,

Bertucci, Colletti, Alessandro Rubino, Possa, Leone, Mammola, Saponara, Tarditi, Taborelli, Deodato, Aracu.

Al comma 13-bis, dopo le parole: elementi obiettivi aggiungere le seguenti: stabiliti tassativamente con decreto del Ministro dell'Interno

0. 11. 212. 360

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: di essere giunto nel con le seguenti: riscontrabili, di essere giunto e di aver soggiornato sul

0. 11. 212. 2

Pisanu, Di Luca, Berruti, Rebuffa, Donato Bruno, Garra, Valducci, Romani, Becchetti, Serra, Bertucci, Colletti, Alessandro Rubino, Possa, Leone, Mammola, Saponara, Tarditi, Taborelli, Deodato, Aracu.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: di essere giunto nel con le seguenti: di essere giunto e di aver soggiornato sul

0. 11. 212. 1

Di Luca, Berruti, Rebuffa, Donato Bruno, Garra, Valducci, Romani, Becchetti, Serra, Bertucci, Colletti, Alessandro Rubino, Possa, Leone, Mammola, Saponara, Tarditi, Taborelli, Deodato, Aracu.

Al comma 13-bis, sostituire la parola: giunto con la seguente: entrato.

0. 11. 212. 400

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire la parola: giunto con la seguente: arrivato.

0. 11. 212. 401

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: nel territorio dello Stato con le seguenti: in Italia.

0. 11. 212. 402

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: nel territorio dello Stato con le seguenti: nel territorio italiano.

0. 11. 212. 403

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: nel territorio dello Stato con le seguenti: nel territorio della repubblica italiana.

0. 11. 212. 404

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 19 febbraio 1997.

0. 11. 212. 355

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 20 febbraio 1997.

0. 11. 212. 56

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 21 febbraio 1997.

0. 11. 212. 82

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 22 febbraio 1997.

0. 11. 212. 83

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 23 febbraio 1997.

0. 11. 212. 84

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 24 febbraio 1997.

0. 11. 212. 85

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 25 febbraio 1997.

0. 11. 212. 86

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 26 febbraio 1997.

0. 11. 212. 87

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 27 febbraio 1997.

0. 11. 212. 88

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 28 febbraio 1997.

0. 11. 212. 89

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 1° marzo 1997.

0. 11. 212. 90

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 2 marzo 1997.

0. 11. 212. 91

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 3 marzo 1997.

0. 11. 212. 92

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 4 marzo 1997.

0. 11. 212. 93

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 5 marzo 1997.

0. 11. 212. 94

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 6 marzo 1997.

0. 11. 212. 95

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 7 marzo 1997.

0. 11. 212. 96

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 8 marzo 1997.

0. 11. 212. 97

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 9 marzo 1997.

0. 11. 212. 98

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 10 marzo 1997.

0. 11. 212. 99

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 11 marzo 1997.

0. 11. 212. 100

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 12 marzo 1997.

0. 11. 212. 101

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 13 marzo 1997.

0. 11. 212. 102

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 14 marzo 1997.

0. 11. 212. 103

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 15 marzo 1997.

0. 11. 212. 104

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 16 marzo 1997.

0. 11. 212. 105

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 17 marzo 1997.

0. 11. 212. 106

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 18 marzo 1997.

0. 11. 212. 107

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 19 marzo 1997.

0. 11. 212. 108

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 20 marzo 1997.

0. 11. 212. 109

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 21 marzo 1997.

0. 11. 212. 110

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 22 marzo 1997.

0. 11. 212. 111

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 23 marzo 1997.

0. 11. 212. 112

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 24 marzo 1997.

0. 11. 212. 113

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 25 marzo 1997.

0. 11. 212. 114

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 26 marzo 1997.

0. 11. 212. 115

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 27 marzo 1997.

0. 11. 212. 116

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 28 marzo 1997.

0. 11. 212. 117

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 29 marzo 1997.

0. 11. 212. 118

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 30 marzo 1997.

0. 11. 212. 119

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 marzo 1997.

0. 11. 212. 120

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 1° aprile 1997.

0. 11. 212. 121

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 2 aprile 1997.

0. 11. 212. 122

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 3 aprile 1997.

0. 11. 212. 123

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 4 aprile 1997.

0. 11. 212. 124

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 5 aprile 1997.

0. 11. 212. 125

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 6 aprile 1997.

0. 11. 212. 126

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 7 aprile 1997.

0. 11. 212. 127

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 8 aprile 1997.

0. 11. 212. 128

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 9 aprile 1997.

0. 11. 212. 129

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 10 aprile 1997.

0. 11. 212. 130

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 11 aprile 1997.

0. 11. 212. 131

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 12 aprile 1997.

0. 11. 212. 132

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 13 aprile 1997.

0. 11. 212. 133

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 14 aprile 1997.

0. 11. 212. 134

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 15 aprile 1997.

0. 11. 212. 135

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 16 aprile 1997.

0. 11. 212. 136

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 17 aprile 1997.

0. 11. 212. 137

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 18 aprile 1997.

0. 11. 212. 138

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 19 aprile 1997.

0. 11. 212. 139

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 20 aprile 1997.

0. 11. 212. 140

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 21 aprile 1997.

0. 11. 212. 141

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 22 aprile 1997.

0. 11. 212. 142

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 23 aprile 1997.

0. 11. 212. 143

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 24 aprile 1997.

0. 11. 212. 144

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 25 aprile 1997.

0. 11. 212. 145

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 26 aprile 1997.

0. 11. 212. 146

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 27 aprile 1997.

0. 11. 212. 147

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 28 aprile 1997.

0. 11. 212. 148

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 29 aprile 1997.

0. 11. 212. 149

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 30 aprile 1997.

0. 11. 212. 150

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 1° maggio 1997.

0. 11. 212. 151

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 2 maggio 1997.

0. 11. 212. 152

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 3 maggio 1997.

0. 11. 212. 153

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 4 maggio 1997.

0. 11. 212. 154

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 5 maggio 1997.

0. 11. 212. 155

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 6 maggio 1997.

0. 11. 212. 156

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 7 maggio 1997.

0. 11. 212. 157

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 8 maggio 1997.

0. 11. 212. 158

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 9 maggio 1997.

0. 11. 212. 159

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 10 maggio 1997.

0. 11. 212. 160

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 11 maggio 1997.

0. 11. 212. 161

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 12 maggio 1997.

0. 11. 212. 162

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 13 maggio 1997.

0. 11. 212. 163

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 14 maggio 1997.

0. 11. 212. 164

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 15 maggio 1997.

0. 11. 212. 165

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 16 maggio 1997.

0. 11. 212. 166

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 17 maggio 1997.

0. 11. 212. 167

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 18 maggio 1997.

0. 11. 212. 168

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 19 maggio 1997.

0. 11. 212. 169

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 20 maggio 1997.

0. 11. 212. 170

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 21 maggio 1997.

0. 11. 212. 171

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 22 maggio 1997.

0. 11. 212. 172

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 23 maggio 1997.

0. 11. 212. 173

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 24 maggio 1997.

0. 11. 212. 174

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 25 maggio 1997.

0. 11. 212. 175

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 26 maggio 1997.

0. 11. 212. 176

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 27 maggio 1997.

0. 11. 212. 177

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 28 maggio 1997.

0. 11. 212. 178

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 29 maggio 1997.

0. 11. 212. 179

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 30 maggio 1997.

0. 11. 212. 180

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 maggio 1997.

0. 11. 212. 181

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 1° giugno 1997.

0. 11. 212. 182

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 2 giugno 1997.

0. 11. 212. 183

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 3 giugno 1997.

0. 11. 212. 184

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 4 giugno 1997.

0. 11. 212. 185

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 5 giugno 1997.

0. 11. 212. 186

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 6 giugno 1997.

0. 11. 212. 187

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 7 giugno 1997.

0. 11. 212. 188

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 8 giugno 1997.

0. 11. 212. 189

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 9 giugno 1997.

0. 11. 212. 190

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 10 giugno 1997.

0. 11. 212. 191

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 11 giugno 1997.

0. 11. 212. 192

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 12 giugno 1997.

0. 11. 212. 193

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 13 giugno 1997.

0. 11. 212. 194

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 14 giugno 1997.

0. 11. 212. 195

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 15 giugno 1997.

0. 11. 212. 196

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 16 giugno 1997.

0. 11. 212. 197

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 17 giugno 1997.

0. 11. 212. 198

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 18 giugno 1997.

0. 11. 212. 199

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 19 giugno 1997.

0. 11. 212. 200

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 20 giugno 1997.

0. 11. 212. 201

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 21 giugno 1997.

0. 11. 212. 202

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 22 giugno 1997.

0. 11. 212. 203

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 23 giugno 1997.

0. 11. 212. 204

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 24 giugno 1997.

0. 11. 212. 205

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 25 giugno 1997.

0. 11. 212. 206

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 26 giugno 1997.

0. 11. 212. 207

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 27 giugno 1997.

0. 11. 212. 208

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 28 giugno 1997.

0. 11. 212. 209

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 29 giugno 1997.

0. 11. 212. 210

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 30 giugno 1997.

0. 11. 212. 211

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 1° luglio 1997.

0. 11. 212. 212

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 2 luglio 1997.

0. 11. 212. 213

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 3 luglio 1997.

0. 11. 212. 214

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 4 luglio 1997.

0. 11. 212. 215

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 5 luglio 1997.

0. 11. 212. 216

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 6 luglio 1997.

0. 11. 212. 217

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 7 luglio 1997.

0. 11. 212. 218

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 8 luglio 1997.

0. 11. 212. 219

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 9 luglio 1997.

0. 11. 212. 220

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 10 luglio 1997.

0. 11. 212. 221

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 11 luglio 1997.

0. 11. 212. 222

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 12 luglio 1997.

0. 11. 212. 223

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 13 luglio 1997.

0. 11. 212. 224

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 14 luglio 1997.

0. 11. 212. 225

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 15 luglio 1997.

0. 11. 212. 226

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 16 luglio 1997.

0. 11. 212. 227

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 17 luglio 1997.

0. 11. 212. 228

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 18 luglio 1997.

0. 11. 212. 229

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 19 luglio 1997.

0. 11. 212. 230

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 20 luglio 1997.

0. 11. 212. 231

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 21 luglio 1997.

0. 11. 212. 232

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 22 luglio 1997.

0. 11. 212. 233

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 23 luglio 1997.

0. 11. 212. 234

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 24 luglio 1997.

0. 11. 212. 235

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 25 luglio 1997.

0. 11. 212. 236

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 26 luglio 1997.

0. 11. 212. 237

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 27 luglio 1997.

0. 11. 212. 238

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 28 luglio 1997.

0. 11. 212. 239

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 29 luglio 1997.

0. 11. 212. 240

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 30 luglio 1997.

0. 11. 212. 241

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 luglio 1997.

0. 11. 212. 242

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 1° agosto 1997.

0. 11. 212. 243

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 2 agosto 1997.

0. 11. 212. 244

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 3 agosto 1997.

0. 11. 212. 245

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 4 agosto 1997.

0. 11. 212. 246

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 5 agosto 1997.

0. 11. 212. 247

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 6 agosto 1997.

0. 11. 212. 248

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 7 agosto 1997.

0. 11. 212. 249

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 8 agosto 1997.

0. 11. 212. 250

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 9 agosto 1997.

0. 11. 212. 251

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 10 agosto 1997.

0. 11. 212. 252

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 11 agosto 1997.

0. 11. 212. 253

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 12 agosto 1997.

0. 11. 212. 254

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 13 agosto 1997.

0. 11. 212. 255

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 14 agosto 1997.

0. 11. 212. 256

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 15 agosto 1997.

0. 11. 212. 257

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 16 agosto 1997.

0. 11. 212. 258

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 17 agosto 1997.

0. 11. 212. 259

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 18 agosto 1997.

0. 11. 212. 260

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 19 agosto 1997.

0. 11. 212. 261

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 20 agosto 1997.

0. 11. 212. 262

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 21 agosto 1997.

0. 11. 212. 263

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 22 agosto 1997.

0. 11. 212. 264

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 23 agosto 1997.

0. 11. 212. 265

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 24 agosto 1997.

0. 11. 212. 266

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 25 agosto 1997.

0. 11. 212. 267

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 26 agosto 1997.

0. 11. 212. 268

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 27 agosto 1997.

0. 11. 212. 269

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 28 agosto 1997.

0. 11. 212. 270

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 29 agosto 1997.

0. 11. 212. 271

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 30 agosto 1997.

0. 11. 212. 272

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 agosto 1997.

0. 11. 212. 273

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 1° settembre 1997.

0. 11. 212. 274

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 2 settembre 1997.

0. 11. 212. 275

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 3 settembre 1997.

0. 11. 212. 276

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 4 settembre 1997.

0. 11. 212. 277

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 5 settembre 1997.

0. 11. 212. 278

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 6 settembre 1997.

0. 11. 212. 279

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 7 settembre 1997.

0. 11. 212. 280

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 8 settembre 1997.

0. 11. 212. 281

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 9 settembre 1997.

0. 11. 212. 282

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 10 settembre 1997.

0. 11. 212. 283

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 11 settembre 1997.

0. 11. 212. 284

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 12 settembre 1997.

0. 11. 212. 285

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 13 settembre 1997.

0. 11. 212. 286

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 14 settembre 1997.

0. 11. 212. 287

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 15 settembre 1997.

0. 11. 212. 288

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 16 settembre 1997.

0. 11. 212. 289

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 17 settembre 1997.

0. 11. 212. 290

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 18 settembre 1997.

0. 11. 212. 291

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 19 settembre 1997.

0. 11. 212. 292

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 20 settembre 1997.

0. 11. 212. 293

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 21 settembre 1997.

0. 11. 212. 294

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 22 settembre 1997.

0. 11. 212. 295

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 23 settembre 1997.

0. 11. 212. 296

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 24 settembre 1997.

0. 11. 212. 297

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 25 settembre 1997.

0. 11. 212. 298

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 26 settembre 1997.

0. 11. 212. 299

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 27 settembre 1997.

0. 11. 212. 300

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 28 settembre 1997.

0. 11. 212. 301

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 29 settembre 1997.

0. 11. 212. 302

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 30 settembre 1997.

0. 11. 212. 303

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 1° ottobre 1997.

0. 11. 212. 304

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 2 ottobre 1997.

0. 11. 212. 305

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 3 ottobre 1997.

0. 11. 212. 306

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 4 ottobre 1997.

0. 11. 212. 307

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 5 ottobre 1997.

0. 11. 212. 308

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 6 ottobre 1997.

0. 11. 212. 309

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 7 ottobre 1997.

0. 11. 212. 310

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 8 ottobre 1997.

0. 11. 212. 311

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 9 ottobre 1997.

0. 11. 212. 312

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 10 ottobre 1997.

0. 11. 212. 313

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 11 ottobre 1997.

0. 11. 212. 314

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 12 ottobre 1997.

0. 11. 212. 315

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 13 ottobre 1997.

0. 11. 212. 316

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 14 ottobre 1997.

0. 11. 212. 317

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 15 ottobre 1997.

0. 11. 212. 318

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 16 ottobre 1997.

0. 11. 212. 319

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 17 ottobre 1997.

0. 11. 212. 320

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 18 ottobre 1997.

0. 11. 212. 321

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 19 ottobre 1997.

0. 11. 212. 322

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 20 ottobre 1997.

0. 11. 212. 323

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 21 ottobre 1997.

0. 11. 212. 324

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 22 ottobre 1997.

0. 11. 212. 325

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 23 ottobre 1997.

0. 11. 212. 326

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 24 ottobre 1997.

0. 11. 212. 327

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 25 ottobre 1997.

0. 11. 212. 328

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 26 ottobre 1997.

0. 11. 212. 329

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 27 ottobre 1997.

0. 11. 212. 330

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 28 ottobre 1997.

0. 11. 212. 331

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 29 ottobre 1997.

0. 11. 212. 332

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 30 ottobre 1997.

0. 11. 212. 333

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 ottobre 1997.

0. 11. 212. 334

Gasparri, Contento, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis, sostituire la parola: legge con le seguenti : normativa di legge.

0. 11. 212. 405

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori

Al comma 13-bis, aggiungere, in fine, le parole: purchè non risulti adottato a carico del medesimo alcun provvedimento di espulsione.

0. 11. 212. 370

Contento, Gasparri, Franz, Menia, Cola, Armaroli, Fragalà, Migliori.

Al comma 13-bis. aggiungere, in fine, le parole: In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

0. 11. 212. 406 (nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 4, lettera b, sostituire le parole: lettera a) e c) con le seguenti: lettera c);

Conseguentemente:

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi della comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 bis non si applicano allo straniero che

dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

11. 212

Governo.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole lettere a) e c) con le seguenti lettera a). Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole lettera b) con le seguenti: lettere b) e c).

11. 200.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da tenuto conto di circostanze fino a lavorative dello straniero.

Conseguentemente sostituire le parole quest'ultimo con le seguenti: lo straniero.

11. 123.

Contento, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: esecuzione del provvedimento aggiungere le seguenti: , salvi i casi in cui lo straniero presenti ricorso contro il provvedimento di espulsione o dichiararsi di trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. In tali casi il questore adotta la misura di cui all'articolo 12.

11. 201.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Cananzi, Bolognesi, Pisapia.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: esecuzione del provvedimento aggiungere le

seguenti: , salvo il caso in cui lo straniero presenti dichiarati di trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. In tal caso il questore adotta la misura di cui all'articolo 12.

11. 202.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) è espulso a seguito di rilascio del nulla-osta da parte dell'autorità di cui al comma 3.

11. 122.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

11. 63.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

11. 124.

Contento, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: reinserimento con la seguente: inserimento.

11. 220.

La Commissione.

Sopprimere il comma 6.

11. 112.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: in una lingua da lui conosciuta, ovvero ove non sia possibile.

11. 126.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 7.

11. 113.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.

11. 209.

Michelini.

Al comma 7, in fine, aggiungere i seguenti periodi:

Secondo le forme e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il ricorso al pretore può essere presentato dallo straniero in via breve anche contestualmente alla notifica o alla consegna del provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo e in tal caso è immediatamente trasmesso dall'autorità di pubblica sicurezza alla cancelleria del pretore. In ogni caso il pretore dispone la misura di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti dello straniero che ha presentato ricorso contro un provvedimento amministrativo di espulsione eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera.

11. 152.

Lucidi, Moroni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La presentazione di ricorso contro il provvedimento di espulsione, non

sospende l'efficacia e l'esecuzione del provvedimento stesso.

11. 64.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 8.

11. 114.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: dello straniero aggiungere le seguenti: e deve contenere a pena di inammissibilità, l'elezione del domicilio nel Comune in cui ha sede il Pretore competente.

11. 130.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: sentito l'interessato.

Conseguentemente, aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: il pretore può disporre l'assunzione di informazioni da parte dell'interessato.

11. 134.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: procedura civile, aggiungere le seguenti, e tenuto conto del grado d'inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari.

***11. 104.**

Bolognesi.

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: procedura civile, aggiungere le seguenti, e tenuto conto del grado d'inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari.

***11. 203.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Cannanzi, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: In caso di presentazione del ricorso, lo straniero è trattenuto al centro di assistenza e permanenza temporanea con le modalità previste dall'articolo 12.

11. 100.

Saonara.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, per qualsiasi motivo la decisione del Pretore non sia adottata entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, il provvedimento di espulsione è sospeso fino a che la decisione non sia adottata.

11. 204.

Gardiol, Moroni, Mantovani, Cannanzi, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

Sopprimere il comma 9.

11. 115.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 9 sopprimere il primo periodo.

11. 127.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

***11. 57.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente: In caso di giudizio lo straniero è soggetto alle prerogative valide anche per il cittadino italiano e qualora sia sprovvisto di un difensore può essere assistito da un difensore designato d'ufficio.

11. 101.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e.

11. 131.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armadori, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il giudice annulla il provvedimento impugnato se accerta che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1 e 2 ovvero se accerta che sussiste una delle cause ostative all'espulsione indicate nell'articolo 17.

11. 155.

Lucidi, Moroni

Al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: Qualora il ricorso sia accolto, l'autorità giudiziaria ordina ove lo straniero ne sia sprovvisto il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni.

11. 205.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia

Sopprimere il comma 10.

11. 116.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 10 sopprimere le parole da: al tribunale sino alla fine del comma.

11. 210.

Michelini.

Sopprimere il comma 11.

11. 117.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 12.

11. 118.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, richiesta per attuare il ricongiungimento familiare o per comprovate ragioni di lavoro o di studio o per esigenze di giustizia e rilasciata alle condizioni e secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato al momento della remissione in libertà, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento. Per tale caso è sempre consentito il fermo o l'arresto anche fuori dei casi previsti dal codice di procedura penale ed è sempre disposto il giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Si applica l'articolo 14.

11. 151.

Lucidi, Moroni.

Al comma 12, sostituire le parole l'arresto da due a sei mesi con le seguenti: la reclusione da uno a quattro anni.

11. 128.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armadoroli, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: Salvo il caso che lo straniero sia espulso ai sensi del comma 1, di norma il reingresso antecedente alla scadenza dei termini è autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso nei casi in cui è necessario tutelare il diritto all'unità familiare dell'interessato.

11. 206.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Sopprimere il comma 13.

11. 119.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Il divieto di cui al comma 12 è valido per un periodo di cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 9, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

11. 153.

Lucidi, Moroni.

Al comma 13, sostituire le parole: di cinque anni *con le seguenti:* di tre anni, in

caso di espulsione eseguita con le modalità di cui al comma 5, o di cinque anni, in caso di espulsione eseguita con le modalità di cui al comma 4.

Conseguentemente sopprimere le parole: per un periodo non inferiore a tre anni.

11. 207.

Moroni, Gardiol, Caccavari, Mantovani, Pisapia.

Al comma 13, sopprimere le parole da salvo che fino alla fine del comma.

11. 132.

Contento, Nania, Selva, Cola, Armadoroli, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il regolamento di attuazione della legge disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di contributi o di formazione professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del cittadino straniero espulso che lasci il territorio dello Stato entro il termine fissato con l'intimazione.

11. 208.

Moroni, Gardiol, Caccavari, Mantovani, Pisapia.

Sopprimere il comma 14.

*** 11. 120.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 14.

*** 11. 133.**

Contento, Nania, Selva, Cola, Armadoroli, Fragalà, Menia, Migliori, Franz, Gasparri.